



Legal Newsletter n. 5/2022

Settembre - Ottobre

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Public Sector

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Intellectual Property

Labour

ESG

—

kpmg.com/it

Sommario

Corporate & Commercial

Costituzione di S.r.l. con modalità digitali: pubblicati i modelli standard di atto costitutivo e statuto.....	5
Diritto di recesso nelle società di capitali: i recenti chiarimenti della Corte di Cassazione ..	5
Publicato l'aggiornamento del Regolamento Emittenti sui costi di identificazione degli azionisti	5
Modificato il Provvedimento Unico sul <i>Post-trading</i> in materia di diritti degli azionisti.....	6
SHRD II: consultazione ESMA per monitorare lo stato di attuazione	7
Semplificate le regole per la quotazione in Borsa	6
BRRD: le nuove linee guida EBA sulla trasferibilità degli enti	7
La consultazione BCE sulle procedure di valutazione dell'acquisizione di partecipazioni qualificate in banche.....	8
Superbonus: chiarimenti sulle responsabilità nella cessione dei crediti	7

Public Sector

Publicato il nuovo schema del Codice dei contratti pubblici	10
Partenariato Pubblico-Privato e PNRR: non si applica il limite del 49% del contributo pubblico rispetto al costo di investimento per i finanziamenti europei a fondo perduto.....	10
In vigore il D.M. sulle gravi irregolarità fiscali non definitivamente accertate	11
Le nuove regole sulla qualificazione delle stazioni appaltanti.....	11

Governance, Regulatory & Compliance

Novità fra i reati presupposto 231: il nuovo D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156	13
Cass. Pen., Sez. II n. 38149/2022: la nomina del difensore di fiducia da parte dell'amministratore della società indagato	14
L'efficacia esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo: il processo di asseverazione e le nuove Norme UNI 11856-1:2022 e 11857-1:2022.....	14
Compliance 231: le interazioni con il nuovo Codice della Crisi d'Impresa	15

Privacy

Il Nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni e le sue implicazioni per i Titolari del trattamento.....	17
--	----

Labour

Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro	18
Sicurezza sul Lavoro: entra in vigore il Mini-codice. Nuovi criteri generali di prevenzione antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio	19

ESG

MiFID II: le nuove linee guida sulle preferenze di sostenibilità	21
Tassonomia UE: pubblicati chiarimenti della Commissione	21
Ulteriori indicazioni sull'applicazione del principio ' <i>Do No Significant Harm</i> ' (DNSH)	22
Parità di genere: le nuove linee guida della pubblica amministrazione	22

Corporate & Commercial

Costituzione di S.r.l. con modalità digitali: pubblicati i modelli standard di atto costitutivo e statuto

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022 il **decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2022, n. 155**, contenente il nuovo regolamento in materia di definizione dei **modelli degli atti costitutivi** delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro.

Il decreto, **entrato in vigore** lo scorso **5 novembre 2022**, dà attuazione all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183 che ha recepito a livello nazionale le disposizioni della Direttiva (UE) 2019/1151 sull'uso di **strumenti e processi digitali** nel diritto societario.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 183/2021, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificate aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere **ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico**, con la **partecipazione in videoconferenza delle parti** richiedenti o di alcune di esse, **mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica** predisposta e gestita dal **Consiglio nazionale del notariato**.

Il notaio che riceve l'atto costitutivo deve provvedere al suo deposito per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2330 c.c..

In caso di utilizzo dei nuovi modelli standard allegati al decreto ministeriale è stata prevista una riduzione metà del compenso per l'attività notarile.

Nel modello di statuto da utilizzare per la costituzione delle S.r.l. online non risulta prevista la possibilità di adottare le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Diritto di recesso nelle società di capitali: i recenti chiarimenti della Corte di Cassazione

Con le pronunce del 5 settembre 2022 e del 4 ottobre 2022 la Corte di Cassazione si è espressa su due distinte questioni in tema di diritto di recesso nelle società di capitali.

In particolare, con **Ordinanza Cass. 5 settembre 2022, n. 26060**, la Corte si è espressa negativamente in merito alla possibilità, per il socio di S.r.l., di esercitare il diritto di recesso *ad nutum* nel caso in cui la società sia stata costituita con un termine di durata eccessivamente lunga. I Giudici di legittimità hanno **ribadito** che il principio espresso dagli artt. 2437, comma 3, e 2473, comma 2, c.c., in tema di recesso rispettivamente da S.p.A. e da S.r.l., secondo cui ciascun socio ha **diritto di recedere in ogni momento** dalla società costituita a tempo indeterminato, **non possa trovare applicazione nel caso in cui la società presenti un termine di durata definito**, ancorché eccessivamente lontano nel tempo.

È di notevole importanza sottolineare che, tra i motivi della decisione, è stato dato rilievo alla **necessità di assicurare certezza e univocità alle informazioni presenti nel Registro delle imprese**, anche considerato l'interesse di terzi e creditori di conoscere in anticipo, al momento in cui contrattano con la società e per l'intera durata del rapporto con essa, quali possano essere le cause legittimanti il recesso dei soci, stanti le eventuali conseguenze sul patrimonio sociale.

Con **Ordinanza Cass. 4 ottobre 2022, n. 28717**, la Corte ha inoltre enunciato il principio secondo cui l'esercizio del **diritto di recesso del socio di S.r.l. non sia assimilabile alla cessione per atto fra vivi della quota di partecipazione** al capitale di tale tipologia di società.

Ad opinione del Giudice di ultima istanza, *"(...) la non assimilabilità del recesso del socio di società a responsabilità limitata alla cessione per atto fra vivi della quota di partecipazione al capitale di tale tipo di società è da confermare anche alla luce della vigente disciplina, derivata dalla riforma del 2003"*.



In particolare, nell'ipotesi di recesso del socio di cui all'art. 2473 c.c., il rapporto derivante dalla manifestazione di volontà del socio di esercitare il **diritto di recesso**, si instaura **esclusivamente fra società e socio recedente**, anche con specifico riferimento alle conseguenze patrimoniali.

Nell'ipotesi di cessione a terzi per atto tra vivi della quota di partecipazione al capitale di S.r.l. (art. 2469 c.c.), è invece di tutta evidenza che, il relativo **contratto** - cui la società è estranea - è valido ed efficace **fra le parti** a prescindere dal suo deposito presso il Registro delle imprese che è richiesto dall'art. 2470 c.c. solo per l'efficacia del trasferimento anche nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi.

Pubblicato l'aggiornamento del Regolamento emittenti sui costi di identificazione degli azionisti

Con **delibera n. 22422 del 28 luglio 2022**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022, Consob **ha modificato il Regolamento emittenti**, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ('TUF').

La modifica è finalizzata alla piena conformazione dell'assetto giuridico domestico, già ampiamente sviluppato in materia di identificazione degli azionisti, all'impianto normativo di derivazione europea.

In particolare, è stato modificato l'**art. 133-bis** del Regolamento Emittenti, che nella sua nuova configurazione prevede:

- **il diritto** per le società italiane con azioni negoziate nei mercati regolamentati e per le società con azioni negoziate nei sistemi multilaterali di negoziazione, nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, **di disciplinare nel proprio statuto i criteri di ripartizione dei costi fra i soci e la società nel caso in cui la richiesta dei dati identificativi degli azionisti sia effettuata dai soci**;
- che, **qualora le società di cui sopra non disciplinino nello statuto i criteri di ripartizione dei costi di identificazione degli azionisti**, nel caso in cui la richiesta di identificazione degli azionisti sia avanzata su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob, ai sensi dell'art. 147-ter TUF, **gli oneri suddetti siano a carico della società solo per la metà**.

Modificato il Provvedimento Unico sul *Post-trading* in materia di diritti degli azionisti

Consob e Banca d'Italia, con provvedimento del 10 ottobre 2022, pubblicato anch'esso nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022, hanno **modificato il Provvedimento Unico sul *Post-trading*** del 13 agosto 2018, recante la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e delle attività di gestione accentrata", per adeguare la normativa interna alla Direttiva (UE) 2017/828 sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti ('SHRD II') ed al relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212, definendo una disciplina organica delle modalità per la richiesta e lo svolgimento della procedura di identificazione degli azionisti.

Le principali modifiche, in sintesi, riguardano:

- gli obblighi di **trasmissione delle informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti relativi alle azioni**, in relazione a cui si è previsto che gli emittenti comunichino agli intermediari, tramite il depositario centrale, ogni evento societario che implichi l'esercizio dei diritti relativi alle azioni registrate sui loro conti (quali l'avvenuta convocazione dell'assemblea, l'avvenuta pubblicazione di informazioni relative agli eventi societari in relazione ai quali l'azionista abbia la possibilità di esercitare un diritto, una facoltà o una scelta e la pubblicazione o l'aggiornamento delle informazioni trasmesse) e trasmettano le informazioni che la società è tenuta a fornire all'azionista per consentirgli l'esercizio dei propri diritti;
- l'invio della richiesta da parte degli emittenti agli intermediari di **identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto**.

È stato previsto un periodo transitorio di novanta giorni al fine di consentire alle società di disporre di un adeguato arco temporale per i necessari lavori di implementazione, ai fini dello sviluppo dell'apparato organizzativo e gestionale, della revisione delle procedure e della contrattualistica richiesti dalla rinnovata disciplina.



SHRD II: consultazione ESMA per monitorare lo stato di attuazione

L'**ESMA**, che è l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, **ha avviato**, l'11 ottobre 2022, **una consultazione pubblica in relazione all'attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 sui diritti degli azionisti ('SHRD II')**, che ha introdotto misure volte ad incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti nel governo delle società.

In particolare, la SHRD II ha posto obblighi specifici con riguardo all'identificazione degli azionisti e all'esercizio dei diritti ad essi spettanti, alla trasmissione delle informazioni, alla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori attivi e dei consulenti in materia di voto.

La consultazione ESMA si pone come obiettivo quello di **monitorare lo stato di avanzamento dell'attuazione della SHRD II**, tramite la raccolta di informazioni dai partecipanti al mercato, circa (i) **l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e la facilitazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti**, e (ii) **la trasparenza dei consulenti in materia di voto**.

La consultazione avrà termine il 28 novembre 2022.

Semplificate le regole per la quotazione in Borsa

Con Avviso di Borsa n. 36399 del 22 settembre 2022, Borsa Italiana ha presentato le **modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana**, che aveva deliberato il 21 luglio 2022, approvate da Consob con delibera n. 22455 del 21 settembre 2022.

Le modifiche interessano il processo di quotazione delle società sul mercato regolamentato e sono finalizzate a (i) semplificare le regole di quotazione, a vantaggio delle società che intendono raccogliere capitali sul mercato regolamentato **Euronext Milan**; (ii) aggiornare il sistema di responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nel processo di ammissione e (iii) ridurre i tempi e i costi di istruttoria connessi all'ammissione stessa.

Sostanzialmente, le modifiche al Regolamento mirano ad allineare il processo di quotazione in Italia agli standard europei e globali e rientrano nel più ampio intento di Euronext di facilitare l'accesso al mercato dei capitali al fine di attrarre emittenti, sia a livello nazionale che internazionale, sui propri mercati.

Tra le principali modifiche apportate, si segnala, in particolare, una semplificazione:

- degli **obblighi relativi alla documentazione** da depositare nel contesto del processo di quotazione;
- delle **competenze di Borsa Italiana** in materia di ammissione;
- del ruolo e delle **responsabilità dello Sponsor**;
- della disciplina dell'operatore specialista.

Le modifiche al Regolamento e alle relative Istruzioni sono **entrate in vigore** a far data dal **3 ottobre 2022**.

BRRD: le nuove linee guida EBA sulla trasferibilità degli enti

L'Autorità bancaria europea, EBA, ha pubblicato, il 27 settembre 2022, le **Linee guida sulla trasferibilità** che si vanno ad inserire nel quadro normativo della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento ('**BRRD**') e integrano le linee guida EBA sulla risolvibilità del 13 gennaio 2022, al fine di delineare, in modo più preciso, il perimetro di applicazione degli strumenti sul trasferimento.

Le Linee guida sono volte a **valutare la fattibilità e la credibilità delle strategie di trasferimento** e comprendono i requisiti relativi all'implementazione degli strumenti di trasferimento.

La trasferibilità è definita come il requisito che copre tutti gli elementi che facilitano il trasferimento di un'entità, di un ramo d'azienda o di un portafoglio di attività, diritti e/o passività (perimetro di trasferimento) ad un acquirente (società pubblica o privata), ad un ente ponte o ad una società di gestione patrimoniale.

In particolare, le Linee guida affrontano:

- la definizione e **l'identificazione del perimetro di trasferimento** in base agli obiettivi della strategia di trasferimento, il grado di separabilità all'interno dell'entità e gli ostacoli alla trasferibilità di alcuni elementi;



- **il trasferimento operativo**, prendendo in considerazione la preparazione della transazione di vendita, le modalità per garantire una separazione netta del perimetro di trasferimento dal resto dell'entità e i processi che dovrebbero essere messi in atto per gestire il trasferimento e i suoi impatti;
- **gli aspetti dei sistemi informativi gestionali (MIS)**.

Le Linee guida sono rivolte alle entità e alle autorità di risoluzione della crisi, che dovranno conformarsi pienamente ad esse entro il 1° gennaio 2024.

La consultazione BCE sulle procedure di valutazione dell'acquisizione di partecipazioni qualificate in banche

A settembre 2022, la Banca centrale europea ha posto in pubblica consultazione una **Guida sulle procedure di acquisizione di partecipazioni qualificate** negli istituti di credito.

La Guida si inserisce nella cornice dell'art. 23 della Direttiva 2013/36/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (*Capital Requirements Directive* o 'CRD'), a norma della quale la valutazione delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni qualificate deve includere un'analisi:

- della reputazione dell'acquirente;
- della reputazione, conoscenze, competenze ed esperienza di tutti i membri dell'organo di gestione che dirigeranno l'attività dell'ente creditizio a seguito della prevista acquisizione;
- della solidità finanziaria del candidato acquirente;
- dell'impatto del progetto di acquisizione sulla capacità dell'impresa di mantenere l'osservanza di tutti i requisiti prudenziali, compreso ogni impatto potenziale sulla possibilità di esercitare una vigilanza effettiva in futuro;
- del rischio che il progetto di acquisizione possa comportare il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo o possa aumentarne il rischio.

La Guida si propone di **chiarire l'approccio intrapreso dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti** nella valutazione delle procedure di acquisizione di partecipazioni qualificate con riguardo allo scopo dei soggetti sottoposti a valutazione, a come sono applicati i criteri di valutazione e a fornire ulteriori indicazioni su alcuni documenti chiave richiesti nella valutazione.

All'interno di questo quadro, la Guida fornisce indicazioni (i) sui principi generali per l'acquisizione di partecipazioni qualificate e, segnatamente, la trasparenza, la consistenza, la valutazione caso per caso e la proporzionalità; (ii) sugli obblighi di notifica; (iii) sulla valutazione; (iv) sugli aspetti procedurali, la documentazione e le informazioni richieste.

La consultazione sulla Guida ha avuto termine il 9 novembre 2022.

Superbonus: chiarimenti sulle responsabilità nella cessione dei crediti

In sede di **conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115**, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, con legge 21 settembre 2022, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, è stato introdotto l'**art. 33-ter** con cui è stato **modificato l'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** (c.d. "Decreto Aiuti-*bis*"), in relazione alla cessione dei crediti connessi ai bonus fiscali edilizi, prevedendo una **limitazione della responsabilità in solido** dei fornitori e dei cessionari, fra cui le banche, per la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, alle **sole ipotesi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave**.

Nel caso delle banche, fermo restando che la diligenza richiesta ai fini della valutazione della colpa sarà valutata tenendo conto dell'attività professionale svolta, si tratterà comunque di un livello di diligenza particolarmente qualificato.

Il 6 ottobre 2022 l'**Agenzia delle Entrate** ha pubblicato la **Circolare n. 33/E**, facendo seguito alla Circolare n. 23/E del 23 giugno con la quale aveva già provato a chiarire il regime di responsabilità dei cessionari, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Aiuti-*bis* in relazione alla disciplina dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'art. 121 del Decreto Aiuti-*bis*, e alla regolarizzazione degli errori nell'indicazione dei dati nella comunicazione per l'esercizio dell'opzione.

Nel caso delle banche, fermo restando che la diligenza richiesta ai fini della valutazione della colpa sarà valutata tenendo conto dell'attività professionale svolta, si tratterà comunque di un **livello di diligenza particolarmente qualificato**.

In particolare, gli ulteriori chiarimenti degli indici già illustrati nel paragrafo 5.3 della Circolare n. 23/E riguardano:

- le **capacità reddituali e finanziarie** che assumono rilevanza (i) in capo al committente, nel caso in cui l'esercizio dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura non copra l'intero importo dei lavori eseguiti e il cessionario sia diverso dal fornitore, per cui si dovrà verificare che il committente possieda capacità reddituali e finanziarie non manifestatamente sproporzionate rispetto all'esborso del corrispettivo dei lavori non coperto dal beneficio fiscale e (ii) in capo al cessionario del credito d'imposta, che dovrà acquisire la documentazione idonea a dimostrare che il suo diretto dante causa possieda la verosimile capacità reddituale e finanziaria per sostenere il prezzo d'acquisto del credito d'imposta e l'avvenuto pagamento;
- la **sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare** nel caso di lavori eseguiti per importi particolarmente significativi su immobili dal valore pressoché nullo e, in particolar modo, se per la tipologia dei lavori eseguiti non è previsto un tetto di spesa, per cui gli organi di controllo dovranno verificare se il cessionario abbia acquisito maggiori informazioni e documenti, idonei a verificare l'effettiva esecuzione dei lavori per gli importi dichiarati, e il dettaglio delle spese sostenute, unitamente alla relativa documentazione finanziaria e fiscale giustificativa;
- la **mancata effettuazione dei lavori** per la quale assume rilevanza l'acquisizione dell'asseverazione predisposta dal tecnico abilitato che attesti, ove richiesto dalla norma, anche l'effettiva realizzazione dei lavori.



Public Sector

Publicato il nuovo schema del Codice dei contratti pubblici

Al fine di attuare le previsioni della legge delega sulla riforma degli appalti pubblici (Legge 21 giugno 2022, n. 78), il Governo ha affidato al Consiglio di Stato il compito di formulare il progetto di Decreto Legislativo.

A tale scopo, il Consiglio di Stato ha istituito una apposita Commissione, che lo scorso 20 ottobre 2022 ha reso disponibile lo 'Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici'.

Di seguito si riepilogano la struttura e le novità più significative del documento.

Il Libro I contiene previsioni di carattere generale sui contratti pubblici, nonché la disciplina della programmazione e della progettazione degli acquisti di lavori, servizi e forniture. Tra i principali elementi di novità di questo Libro vi è l'introduzione di alcuni 'principi generali' in materia di contratti pubblici (artt. 19-36), tra cui, ad esempio, il 'principio del risultato', il 'principio della fiducia' e il 'principio dell'accesso al mercato', costituenti criteri interpretativi generali dello stesso codice (artt. 1 - 4). Lo schema di codice, inoltre, racchiude una disciplina organica degli istituti sulla 'digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti', tra cui rientrano la Banca dati Nazionale dei contratti pubblici, il fascicolo virtuale dell'operatore economico e le piattaforme digitali di *e-procurement* (artt. 19 - 36).

Il Libro II disciplina le procedure di affidamento e le modalità di esecuzione degli appalti. Costituiscono novità rilevanti della nuova normativa, tra le altre cose, l'introduzione di una "*Parte*" *ad hoc* sulle procedure di affidamento dei contratti sottosoglia (artt. 48 - 56), l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara clausole di revisione dei prezzi (art. 60) in conformità con la normativa più recente (ad esempio, l'art. 4 del Decreto Sostegni-*ter*), la modifica del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 62 - 63) nonché l'introduzione di una disciplina più articolata sui requisiti di ordine generale (artt. 94 - 98).

Il Libro III regola le procedure per l'affidamento degli appalti nei c.d. 'settori speciali', che non pare innovare in modo significativo la disciplina attualmente in vigore.

Il Libro IV contiene disposizioni in merito agli istituti di partenariato pubblico-privato. Nel disciplinare tale materia, lo schema di codice ha valorizzato il ruolo di ANAC nella predisposizione di contratti-tipo e di bandi-tipo.

Il Libro V, infine, introduce disposizioni di coordinamento con il codice del processo amministrativo nonché disposizioni in merito agli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi rispetto alla tutela giurisdizionale.

Partenariato Pubblico-Privato e PNRR: non si applica il limite del 49% del contributo pubblico rispetto al costo di investimento per i finanziamenti europei a fondo perduto

Con delibera n. 432 del 20 settembre 2022, ANAC ha chiarito che le risorse europee che non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione sono escluse dal computo dei finanziamenti pubblici che concorrono al raggiungimento del limite del 49% fissato dalla normativa vigente in relazione al contributo pubblico rispetto al costo di investimento nell'ambito di operazioni di Partenariato Pubblico Privato.

Attraverso una serie di richiami alla normativa europea in materia di contabilità pubblica, infatti, ANAC ha ricompreso nel limite del 49% i soli finanziamenti provenienti da Amministrazioni nazionali che siano erogati a fondo perduto.

Tale chiarimento avrà senz'altro l'effetto di incentivare le risorse europee derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che vengono impiegate in misura consistente mediante operazioni di Partenariato Pubblico Privato (PPP).

In questo scenario, il limite del 49% del contributo pubblico non si applica ai finanziamenti a fondo perduto (*grants*), ma solo ai prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato membro (*loans*).

In vigore il D.M. sulle gravi irregolarità fiscali non definitivamente accertate

L'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 distingue le "gravi irregolarità in materia fiscale" idonee a determinare l'esclusione di un concorrente da una procedura di gara, a seconda che siano definitivamente accertate oppure no.

Nel primo caso, la 'soglia di gravità' delle irregolarità fiscali è fissata in Euro 5.000 mediante rinvio del comma 4 ad una serie di disposizioni; nel secondo caso, il medesimo comma 4 demanda la definizione delle ipotesi ad "un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri", a condizione che siano correlate all'oggetto dell'appalto e abbiano importo non inferiore a Euro 35.000 (v. art. 80, comma 4, ottavo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

Tale decreto è stato adottato di recente dal MEF con D.M. 239 del 28 settembre 2022, nel quale si precisano gli elementi costitutivi della fattispecie di grave irregolarità non definitivamente accertata.

In primo luogo, si chiarisce che per 'violazione' deve intendersi l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici, dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici o dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

La 'soglia di gravità' delle irregolarità fiscali è poi da ritenersi integrata nei casi in cui il concorrente non abbia adempiuto "ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10%". Tale parametro va rapportato al valore dell'appalto, con la precisazione che, per gli appalti suddivisi in lotti, occorre fare riferimento al valore di ciascun lotto per cui l'operatore concorre, mentre per i subappalti, consorzi e raggruppamenti occorre prendere in considerazione il "valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico";

Infine, si considerano "non definitivamente accertate" le irregolarità fiscali rispetto alle quali sono "decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati".

Le nuove regole sulla qualificazione delle stazioni appaltanti

Con delibera n. 441 del 28 settembre 2022, ANAC ha approvato le Linee Guida recanti "attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza", da porre alla base del sistema di qualificazione che sarà disciplinato dal nuovo codice dei contratti pubblici.

Le Linee Guida disciplinano il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti che sono 'amministrazioni aggiudicatrici' per gli acquisti di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di attuazione della legge n. 78/2022.

Le Linee Guida prevedono sia disposizioni efficaci 'a regime', sia disposizioni applicabili durante una prima fase di sperimentazione del sistema di qualificazione, che avrà durata di due anni dall'entrata in vigore del sistema medesimo (v. par. 12.2 delle Linee Guida).

La qualificazione può essere conseguita in tre ambiti: capacità di progettazione; capacità di affidamento; capacità di esecuzione.

Riguardo alla capacità di progettazione e affidamento, le Linee Guida prevedono tre livelli di qualificazione:

- a) 'base' (L3 o SF3), relativo ad acquisti di importo inferiore a Euro 1.000.000 (per i lavori) e a Euro 750.000 (per i servizi e le forniture);
- b) 'medio' (L2 o SF2), concernente i lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a Euro 750.000 e inferiore a Euro 5.000.000;
- c) 'alto' (L1 o SF1), avente a oggetto i lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria ovvero i servizi e le forniture di importo superiore a Euro 5.000.000.

Con riferimento alla capacità di esecuzione, invece, è previsto un unico livello di qualificazione.



Per qualificarsi nell'ambito delle attività di progettazione e affidamento dei contratti, si stabilisce che le stazioni appaltanti:

- a) rispettino una serie di requisiti minimi, tra cui l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), la disponibilità di almeno una struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti di lavori e la disponibilità di piattaforme telematiche di *e-procurement*;
- b) conseguano un punteggio minimo sulla base dei criteri di valutazione aventi ad oggetto, tra le altre cose, la presenza di personale qualificato nell'organigramma dell'amministrazione, i sistemi di aggiornamento professionale, il numero di gare svolte, l'assolvimento degli obblighi di monitoraggio sull'attuazione delle opere pubbliche e di comunicazione ad ANAC dei dati relativi ai contratti pubblici.

Viceversa, per qualificarsi nell'ambito dell'attività di esecuzione dei contratti, si prevede che le stazioni appaltanti:

- a) durante la fase sperimentale, siano già qualificate per la progettazione e l'affidamento o, se prive di tale qualificazione, devono dimostrare di essere iscritte all'AUSA e di avere in organico una figura in grado di svolgere le funzioni di RUP;
- b) nella fase 'a regime', conseguano una valutazione positiva di ANAC sulla base dei criteri aventi ad oggetto, tra le altre cose, il numero di contratti eseguiti nell'ultimo quinquennio, il rispetto dei termini di pagamento dei fornitori, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici e di monitoraggio sulle opere pubbliche, l'utilizzo di piattaforme telematiche per l'esecuzione dei contratti.

Nella fase 'a regime', inoltre, è prevista l'introduzione di ulteriori requisiti premianti.

Ai fini dell'iscrizione all'AUSA, si prevede che le amministrazioni presentino domanda attraverso l'apposita piattaforma informatica al fine di ricevere da ANAC la qualificazione di primo inquadramento.

Tale qualificazione è poi soggetta a revisione annuale, previo aggiornamento delle proprie informazioni, da parte di ciascuna amministrazione interessata, almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso.

In caso di presentazione di dichiarazioni o informazioni non veritiere, è previsto che ANAC eserciti poteri sanzionatori, da disciplinare mediante regolamenti della stessa Autorità, che potranno essere diretti nei confronti del Responsabile per l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) ovvero del responsabile legale *pro-tempore* dell'amministrazione.

Governance, Regulatory & Compliance

Novità fra i reati presupposto 231: il nuovo D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156

Il 22 ottobre 2022 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 248 il **D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156** recante *“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”*, **entrato in vigore il 6 novembre 2022**.

Il D.Lgs. n. 156/2022 rappresenta il secondo atto legislativo emanato in attuazione della direttiva europea c.d. PIF, susseguente al D.Lgs. n. 75/2020, che aveva apportato diverse novità nel nostro ordinamento, tra cui l’introduzione, fra i reati presupposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il ‘Decreto 231’), dei reati di contrabbando e di frode in agricoltura, nonché il completamento del novero dei reati tributari del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (artt. 4, 5 e 10-*quater*) già presenti nel Decreto 231.

Le modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 156/2022 interessano non soltanto il codice penale, ma anche il Decreto 231 e altre leggi speciali. Nello specifico:

- all’art. **322-bis c.p.**, reato presupposto del Decreto 231, **è stato aggiunto il riferimento al delitto di ‘Abuso d’ufficio’ ex art. 323. c.p.**. In tal modo, a seguito di tale modifica, anche il reato di abuso d’ufficio è applicabile a *“membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”*;
- il comma 1-*bis* dell’art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto 231, afferente ai reati tributari, è stato riformulato precisando che i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (ex artt. 4, 5 e 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000), assumono rilevanza *“quando sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro”*;
- in riferimento all’art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000, è stato puntualizzato che la punibilità della fattispecie tentata dei delitti ex artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo appena citato, è subordinata alle condotte *“poste in essere al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a Euro 10.000.000”*.

Infine, il D.Lgs. n. 156/2022 ha introdotto delle novità riguardo alla confisca per i reati di contrabbando di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e di frode in agricoltura ex art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898.

In particolare:

- all’art. 301 del D.P.R. n. 43/1973 è ora prevista la confisca per equivalente, avente ad oggetto *“somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona”* ove non risulti possibile confiscare *“le cose che servono o furono destinate a commettere il reato e le cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto”*;
- in relazione alla frode in agricoltura, è stata introdotta non solo la confisca per equivalente di cui all’art. 322-*ter* c.p., ma anche la confisca c.d. ‘allargata’ o ‘per sproporzione’ ex art. 240-*bis* c.p., avente ad oggetto danaro, beni o altre utilità *“di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”*.



Cass. Pen., Sez. II, n. 38149/2022: la nomina del difensore di fiducia da parte dell'amministratore della società indagato

La Corte di Cassazione, con sentenza 10 ottobre 2022, n. 38149, torna a pronunciarsi sul conferimento della nomina del difensore dell'ente, da parte del legale rappresentante indagato, per il reato da cui deriva la responsabilità ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il 'Decreto 231').

La sentenza trae origine dall'impugnazione di una ordinanza del Tribunale di Trani con cui era stata dichiarata inammissibile la richiesta di riesame avverso il Decreto di sequestro preventivo per difetto di legittimazione, in quanto presentata dal difensore nominato dal rappresentante legale indagato, in violazione degli artt. 39 e 57 del Decreto 231.

Nello specifico, l'art. 39, comma 1, stabilisce che *"L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo"*: la ratio di tale disposizione consiste nell'escludere l'eventualità che in capo allo stesso soggetto vengano a configurarsi due posizioni in conflitto di interessi (il rappresentante dell'ente e la persona fisica autrice del reato presupposto).

In virtù di ciò, il legale rappresentante dell'ente *"non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore di fiducia dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39"* (Cass., Sez. Un., 28 maggio 2015, n. 33041). Infatti, tale nomina è presunta dal legislatore, *iuris et de jure*, quale *"atto produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell'ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie della difesa del legale rappresentante indagato"*.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che *"il divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 non può che valere anche nell'ipotesi in cui il rappresentante dell'ente sia soltanto indagato, in quanto la ratio della disposizione va individuata nella necessità di evitare situazioni di conflitto di interesse con l'ente, verificabili soprattutto nelle prime e delicate fasi delle indagini, di fondamentale importanza per le acquisizioni richieste per gli atti propulsivi del procedimento"* (Cass. pen., Sez. VI, 28 giugno 2009, n. 41339; Cass. pen., Sez. II, 13 ottobre 2017, n. 51654; Cass. pen., Sez. III, 21 settembre 2016, n. 5447; Cass. pen., Sez. III, 14 aprile 2022, n. 20264; Cass. pen., Sez. III, 17 febbraio 2022, n. 7630).

Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dalla società, poiché manifestamente infondato, atteso che l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di riesame per difetto di legittimazione è stata valutata come priva di censure dai Giudici di legittimità.

Di fatto, la Cassazione ha confermato quanto enunciato dalla giurisprudenza sul punto, in particolare dalle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel senso che il legale rappresentante imputato, o solo indagato, per il reato presupposto, versa in una situazione di incompatibilità tale per cui gli è preclusa la facoltà di nominare un difensore di fiducia per l'ente. Ove ciò avvenisse, il difensore così nominato risulterebbe privo, in maniera assoluta, dello *ius postulandi*, requisito necessario per rappresentare validamente l'ente nel procedimento.

L'efficacia esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo: il processo di asseverazione e le nuove Norme UNI 11856-1:2022 e 11857-1:2022

L'asseverazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il 'Modello 231') adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è una certificazione volontaria che attesta l'adozione di un sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, conforme ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, l'art. 51, comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 81/2008, affida agli Organismi Paritetici (di seguito anche 'OP'), il compito di asseverare l'efficace adozione e attuazione di un Modello 231 che assicuri il corretto adempimento degli obblighi prevenzionistici.

Gli Organismi Paritetici sono definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/08 come quegli *"organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*.

Tali Organismi Paritetici sono composti da professionisti qualificati in materia di Sicurezza sul Lavoro, in considerazione dei compiti che il D.Lgs. n. 81/2008 affida loro nel supportare le imprese, individuando soluzioni tecniche e organizzative dirette a migliorare la tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, nonché promuovendo l'attività di formazione nel medesimo settore.

Il Certificato di asseverazione attesta la conformità del Modello 231 ai requisiti richiesti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, ai fini del riconoscimento dell'efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell'ente. Quest'ultimo, infatti, in seguito ad un infortunio occorso sul luogo di lavoro, potrebbe essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001, in relazione ai reati presupposto di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 richiede che il Modello 231 sia adottato ed efficacemente attuato dall'impresa, garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi, ad esempio, al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature o ai luoghi di lavoro, ovvero alle attività di valutazione dei rischi, di sorveglianza sanitaria o di informazione e formazione dei lavoratori.

Il Certificato di asseverazione è, pertanto, uno strumento utile per l'ente in primo luogo poiché, ove si dovesse instaurare un processo penale a seguito di un infortunio occorso sul luogo di lavoro, il preventivo rilascio del Certificato *de quo* verrà certamente considerato in sede giurisdizionale come elemento a supporto per considerare efficacemente adottato il Modello 231.

In secondo luogo, le imprese che vantano Modelli 231 asseverati godono di ulteriori vantaggi; in particolare, si riduce il premio assicurativo INAIL per gli infortuni sul lavoro e si acquisiscono punteggi aggiuntivi nella partecipazione agli appalti, in quanto il possesso del Certificato di asseverazione viene di frequente indicato nei capitolati come uno dei requisiti necessari per l'aggiudicazione.

Inoltre, gli organismi di vigilanza (ASL-ATS, INL) possono tenerne conto per la pianificazione delle proprie attività.

Il processo di asseverazione si caratterizza con una prima fase istruttoria, nell'ambito della quale l'Organismo Paritetico verifica che il Modello 231 abbia i requisiti richiesti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

La seconda fase di verifica documentale e tecnica è volta ad accertare la reale attuazione del Modello 231.

Infine, ha inizio la fase di valutazione, nell'ambito della quale l'Organismo Paritetico deciderà se rilasciare o meno il Certificato di asseverazione.

Al fine di disciplinare le specifiche modalità attuative del processo di asseverazione, non esplicitate dal D.Lgs. n. 81/2008, nel 2013 è intervenuto l'Ente Italiano di Normazione (UNI) che ha disciplinato per la prima volta la prassi di riferimento (PdR 2:2013) per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria. La finalità delle norme UNI è garantire modalità di asseverazione uniformi su tutto il territorio nazionale.

Negli anni, UNI ha continuato a redigere prassi di riferimento per altri settori.

Il 17 marzo 2022 è stata pubblicata la norma UNI 11856-1, che fornisce strumenti pratici per il processo di asseverazione nelle aziende *Monouility* e *Multiutility* dei servizi pubblici locali.

I principi dettati dalla norma UNI nel disciplinare il procedimento di asseverazione sono la linearità, l'oggettività, l'indipendenza e la terzietà.

È stata infine pubblicata la norma UNI 11857-1, entrata in vigore il 7 aprile 2022, che definisce il processo per lo svolgimento del servizio di asseverazione nelle aziende dei settori agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale.

In considerazione del proliferarsi di norme che disciplinano il processo di asseverazione per singoli settori economici, è auspicabile la predisposizione un documento normativo sulla asseverazione valido per tutti i comparti produttivi.

In conclusione, il Certificato di asseverazione del Modello 231 è utile alle imprese sotto diversi profili; in particolar modo, potrebbe rappresentare una circostanza a supporto dell'ente in caso di infortunio sul luogo di lavoro, ove venga chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, per i reati presupposto di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime.

Compliance 231: le interazioni con il nuovo Codice della Crisi d'Impresa

Nel mese di luglio 2022 è entrato in vigore il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito anche 'Codice'). La principale novità di recente introduzione riguarda le procedure di allerta della crisi, disciplinate dal Titolo II, Capo I del nuovo Codice, che si innestano nell'ambito di una fase 'preventiva', finalizzata alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi.



Sulla scorta di tale nuova ottica, il D.Lgs. n. 14/2019 ha introdotto l'obbligo in capo all'imprenditore di garantire un'efficace gestione organizzativa e di controllo amministrativo e contabile, strumentale all'accertamento tempestivo dello stato di insolvenza. In particolare, il D.Lgs. n. 14/2019 ha inserito un secondo comma all'art. 2086 c.c., ove è previsto che *"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale"*.

L'assetto organizzativo richiamato dall'art. 2086 c.c. ricorda la disciplina già presente nel nostro ordinamento in materia di prevenzione dei reati. In particolare, la nuova previsione ha evidenti similitudini con la disciplina dettata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Difatti, entrambe le norme richiedono all'imprenditore di predisporre misure adeguate nell'individuazione e gestione dei rischi, con lo scopo di prevenire l'una lo stato di crisi e l'altra la commissione dei reati presupposto.

Di talché, il Modello adottato ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche 'Modello 231') può fornire una base di partenza per la predisposizione dell'assetto organizzativo richiesto dall'art. 2086, comma 2, c.c..

In particolare, le fasi prodromiche alla predisposizione del Modello 231, che richiedono un approfondito studio degli assetti organizzativi e dei processi interni all'azienda, saranno senza dubbio funzionali anche alla costruzione dell'assetto richiesto dalla richiamata disposizione.

In via esemplificativa, le attività di verifica svolte nella fase di predisposizione del Modello 231 potrebbero aver evidenziato eventuali carenze organizzative, che dovranno essere colmate non solo con riferimento alla prevenzione dei reati, ma anche in sede di formazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile richiesto dall'art. 2086 c.c., ai fini della prevenzione della crisi d'impresa.

Lo scopo della nuova disposizione inserita nel codice civile è evidentemente quello di imporre all'imprenditore di dotarsi degli strumenti di allerta adeguati al fine di individuare i segnali di dissesto, prima che diventino irreversibili, allo scopo di evitare lo stato di crisi.

Viene pertanto a crearsi una sinergia tra la *compliance* 231 e le procedure di allerta della crisi d'impresa. Tale coordinamento non riguarda esclusivamente la fase di studio degli assetti organizzativi dell'ente e la conseguente predisposizione del Modello 231. Difatti, anche nella fase di operatività del Modello, l'attività periodica di controllo svolta dall'Organismo di Vigilanza (di seguito anche 'OdV') potrà giovare alla prevenzione della crisi d'impresa. In particolare, i flussi informativi periodici diretti all'OdV consentono di intercettare tempestivamente eventuali segnali di dissesto dell'azienda.

D'altronde, lo scopo delle due normative è evidentemente quello di garantire la continuità aziendale, che ben potrebbe risentire sia degli effetti pregiudizievoli di un eventuale accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, sia di quelli certamente derivanti da un eventuale stato di crisi d'impresa.

In conclusione, l'esperienza maturata nell'ambito della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001 potrà senz'altro tornare utile nella predisposizione dell'assetto organizzativo richiesto dal nuovo comma 2 dell'art. 2086 c.c., ai fini della prevenzione dello stato di crisi dell'impresa.

Nonostante le similitudini dinanzi evidenziate, e la sinergia che si innesterà nell'ambito delle procedure volte alla creazione di un efficiente sistema di gestione dei rischi di commissione di reati e di crisi d'impresa, i due modelli organizzativi non potranno coincidere, per evidenti ragioni dettate dalle differenze intrinseche alle due discipline. In particolare, il rischio reato, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 è generato da eventuali lacune nelle procedure predisposte per le singole attività sensibili; al contrario, il rischio di una crisi d'impresa ben potrebbe essere generato dalle condizioni del mercato, e dunque da fattori esterni all'organizzazione dell'impresa, che dovranno pertanto essere presi in considerazione nella predisposizione dell'assetto organizzativo richiesto dall'art. 2086, comma 2, c.c.

Privacy

Il Nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni e le sue implicazioni per i Titolari del trattamento

La prima apparizione del Registro Pubblico delle Opposizioni (di seguito 'RPO' o il 'Registro') vale a dire il registro che permette ai consumatori di esercitare il diritto di opposizione in relazione alle attività di telemarketing, si è avuta in seguito alla Direttiva 2002/58/CE recepita a livello nazionale dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (c.d. Decreto Ronchi).

Il Registro veniva poi effettivamente istituito con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 che ne conteneva il relativo regolamento di gestione.

Il Registro così istituito permetteva agli utenti di iscriversi il proprio numero di telefonia fissa al fine di esercitare in modo generalizzato il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per finalità di *marketing* secondo la logica dell'*opt out*.

L'istituto così come inizialmente delineato non si è però rivelato in grado di contrastare il sempre più crescente fenomeno del *marketing* diretto aggressivo, nel frattempo concentratosi su altri canali (ad es. telefonia mobile) e con modalità operative di particolare invasività (ad es. chiamate automatiche).

La risposta legislativa a tale fenomeno si è avuta con la legge 11 gennaio 2018, n. 5, che ha introdotto nuove norme per l'iscrizione degli utenti nel Registro e per il suo funzionamento, anche tenendo conto dell'introduzione del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali ('GDPR'). Tale norma, tuttavia, è rimasta priva di integrale attuazione fino allo scorso 27 gennaio, data in cui è stato emanato il D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26, entrato in vigore il 13 aprile 2022.

Il Registro, così come ad oggi strutturato a seguito dei predetti interventi normativi, contempla la possibilità di iscrizione anche degli indirizzi di posta cartacea e dei numeri di telefonia mobile intestati sia a persone fisiche sia a persone giuridiche, nonché l'iscrizione automatica al RPO di tutti i numeri fissi che non siano stati inclusi nell'elenco pubblico dei numeri di telefonia fissa.

Cambiano sensibilmente anche gli effetti della registrazione che comporta la revoca di ogni consenso preventivamente prestato in materia di *marketing* e di condivisione di dati personali con soggetti terzi.

La registrazione al nuovo RPO non preclude tuttavia la possibilità di prestare nuovi consensi successivamente alle registrazioni, ma sarà possibile in ogni momento effettuare un "rinnovo" della registrazione al fine di revocare eventuali consensi successivamente prestati. È inoltre possibile effettuare una "revoca selettiva" dei consensi nei confronti di specifici operatori commerciali.

Il nuovo regime del RPO impone numerosi obblighi agli operatori del settore. Sarà innanzitutto necessaria la predisposizione di un'apposita informativa privacy arricchita dai contenuti dell'art. 10, D.P.R. n. 26/2022 sull'origine dei dati. Andranno altresì fornite indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'utente nel Registro.

Gli operatori saranno inoltre tenuti a consultare il registro mensilmente ed all'inizio di ogni campagna promozionale al fine di effettuare l'aggiornamento delle proprie liste e dovranno corrispondere al gestore del Registro una tariffa di accesso su base annuale destinata al pagamento delle spese di funzionamento e mantenimento del RPO.

Il rinnovato quadro normativo e i nuovi obblighi posti a carico degli operatori impongono ai medesimi una valutazione circa le modalità da seguire affinché ne sia assicurato l'assolvimento e sia presidiato il rischio di incorrere nelle sanzioni previste dal GDPR in tema di trattamento illegittimo di dati personali la cui rilevanza in termini economici e reputazionali può risultare significativa.



Labour

Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro

In data 18 ottobre 2022 è entrato in vigore il **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149** che, con la finalità di rendere più efficiente il processo civile, ha anche revisionato la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Per ciò che attiene le controversie in materia di diritto del lavoro, infatti, il D.Lgs. n. 149/2022 ha voluto introdurre la possibilità, **a decorrere dal 30 giugno 2023, di ricorrere al procedimento della negoziazione assistita come misura alternativa per la risoluzione della controversia tra le parti.**

In generale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 132/2014, per negoziazione assistita si intende *“un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati”*.

Il D.Lgs. n. 149/2022 ha inserito l'art. 2-ter al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, prevedendo la possibilità di estendere l'applicazione della disciplina della negoziazione assistita anche alle **controversie di lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c.**. L'ambito applicativo dell'istituto opererà, quindi, non solo a favore delle controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato, bensì anche a quelle relative:

- ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice; e, infine,
- ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie.

La procedura potrà essere avviata **anche ad istanza di una delle parti**, mediante l'invio alla controparte dell'invito a stipulare la convenzione, e, nel caso di adesione, quest'ultima **non potrà aver ad oggetto la risoluzione di diritti indisponibili.**

L'espletamento di tale **procedimento** sarà **facoltativo** e non dovrà essere considerato come condizione necessaria per presentare la domanda giudiziale ai fini dell'instaurazione di un eventuale giudizio.

Le parti potranno ricorrere alla negoziazione assistita attraverso il supporto e **l'assistenza dei propri avvocati e/o dei propri consulenti del lavoro iscritti all'albo** (si deduce pertanto che non sarà richiesta la presenza di un soggetto terzo avanti al quale raggiungere l'accordo).

La norma chiarisce, inoltre, che l'accordo eventualmente raggiunto avrà la medesima efficacia di quelli sottoscritti “in sede protetta” (ad es. in sede sindacale), che continueranno in ogni caso a essere considerati come forma di conciliazione validamente esperibile. Al pari di tali verbali di conciliazione, anche l'accordo raggiunto nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, infatti, **avrà valore definitivo e costituirà titolo esecutivo.**

L'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che le assistono **dovrà quindi essere trasmesso nei 10 giorni successivi agli organismi di certificazione** di cui all'art. 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, a cura di una delle parti coinvolte nel procedimento.

Sicurezza sul Lavoro: entra in vigore il Mini-codice. Nuovi criteri generali di prevenzione antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio

Il 19 ottobre 2022 è entrato in vigore il decreto ministeriale 3 settembre 2021 (c.d. Decreto Mini-codice), emanato dal Ministero dell'Interno, contenente i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio.

In particolare, il Decreto in esame individua le misure preventive tese ad evitare l'insorgere di un incendio e gli strumenti diretti a limitarne le conseguenze, ove insorga un incendio nonostante le misure precauzionali adottate.

Si parla di 'Mini-codice' poiché introduce un sistema organico che detta misure semplificate per i luoghi di lavoro a basso rischio, così come identificati dall'art. 1 dell'Allegato I al Decreto Ministeriale.

In particolare, si deve trattare di luoghi ove si svolgano attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (All. I, D.P.R. 151/2011) che rispettino i seguenti requisiti:

1. affollamento complessivo inferiore o uguale ai 100 occupanti;
2. superficie lorda complessiva inferiore o uguale a 1.000 m²;
3. piani situati a quota compresa tra 5 metri e 24 metri;
4. non devono detenersi o trattarsi materiali combustibili in quantità ovvero sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
5. non devono effettuarsi lavorazioni pericolose.

Per i luoghi di lavoro privi di tali requisiti, continuerà ad applicarsi il D.M. 3 agosto 2015 (c.d. "Codice di Prevenzione Incendi").

Il Mini-codice stabilisce gli elementi minimi della valutazione dei rischi di incendio, che deve contenere:

- a. l'individuazione dei pericoli di incendio;
- b. la descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- c. la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio di incendio;
- d. l'individuazione dei beni esposti al rischio di incendio;
- e. la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
- f. l'individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano i rischi significativi.

In base alle risultanze della valutazione dei rischi, il Mini-codice detta una strategia antincendio, che prevede la necessità di individuare specifiche misure a tutela della sicurezza di persone con esigenze particolari, delle quali tener conto in fase di progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza.

La strategia dettata dal Mini-codice si basa su due principali misure precauzionali antincendio: la compartimentazione (verso altre attività o all'interno dei luoghi di lavoro) e le vie d'esodo, che assicurino che gli occupanti del luogo di lavoro, in caso di incendio, possano raggiungere rapidamente un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza.

Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via, ovvero, ove l'incendio si sia verificato in un singolo compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo, senza rientrare nel compartimento interessato dall'incendio.

Vengono, altresì, indicati i criteri specifici per considerare 'sicura' una via d'esodo, ad esempio la larghezza e la lunghezza minime.

Dopo aver dettato i criteri per la valutazione del rischio di incendio e la strategia antincendio da adottare, il Mini-codice disciplina la Gestione della Sicurezza Antincendio (di seguito anche 'GSA'), che deve essere organizzata dal datore di lavoro e che deve prevedere una serie di misure antincendio preventive (dalla manutenzione, alla segnaletica e al controllo sui divieti).

Viene poi considerata l'ipotesi in cui, nonostante le misure preventive adottate, l'incendio si verifichi ugualmente. In tal caso, il Mini-codice detta regole in materia di controllo dell'incendio, descrivendo i presidi necessari per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio.



In particolare, si prevede l'obbligo di installare estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato; pertanto, si richiede di collocarli in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo ovvero in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, etc.).

Infine, le disposizioni ministeriali rilevano l'importanza della diffusione dell'allarme antincendio nei luoghi di lavoro. Sarà pertanto necessario predisporre idonee procedure di emergenza, affinché gli occupanti vengano prontamente allertati in caso di incendio.

Alla luce della disciplina di recente introduzione, le misure dettate dal Mini-codice, ove correttamente adottate e attuate dal datore di lavoro, potranno essere considerate a supporto dell'ente in un eventuale giudizio penale instauratosi a seguito di un infortunio sul luogo di lavoro. In tal caso, difatti, l'ente ben potrebbe essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 25-*septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione ai reati presupposto di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto, poter dimostrare di aver adottato tutte le cautele precipuamente individuate dal Mini-codice, potrebbe giovare in sede giudiziaria.

ESG

MiFID II: le nuove linee guida sulle preferenze di sostenibilità

Il 23 settembre 2022 sono state pubblicate dall'**ESMA** le nuove **linee guida sui requisiti di adeguatezza** (di seguito, le 'Linee guida') ai sensi direttiva 2014/65/EU relativa ai mercati degli strumenti finanziari ('**MiFID II**').

Le Linee guida aggiornano le precedenti del 2018 recependo le modifiche apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1253 al Regolamento delegato (UE) 2017/565 modificativo del regime MiFID II in materia di **integrazione di fattori, rischi e preferenze di sostenibilità** in taluni requisiti organizzativi e condizioni operative delle imprese di investimento.

In particolare, le Linee guida chiariscono che:

- le imprese dovrebbero spiegare, evitando un linguaggio tecnico, i tratti e gli elementi distintivi dei differenti prodotti che hanno caratteristiche di sostenibilità e la differenza fra questi ultimi e quelli che non presentano tali caratteristiche;
- le **informazioni sui clienti e sui prodotti dovrebbero essere raccolte in modo granulare** al fine di permettere di combinare le preferenze di sostenibilità del cliente con le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari;
- **l'identificazione di una strategia che tenga conto delle preferenze di sostenibilità dovrebbe avere luogo solo dopo** aver identificato i prodotti finanziari sulla base dei criteri di conoscenza, esperienza, situazione finanziaria e altri obiettivi d'investimento;
- **qualora un'impresa d'investimento intenda proporre degli strumenti finanziari che non tengano conto delle iniziali preferenze di sostenibilità del cliente deve prima adattare tali preferenze**, dandone evidenza nel report di adeguatezza, e che tale adattamento potrà in ogni caso riferirsi a quell'investimento e non al profilo del cliente in generale;
- qualora il cliente non risponda alla domanda circa le preferenze di sostenibilità o risponda in modo negativo, l'impresa d'investimento dovrà considerare **quel cliente 'neutro' con riguardo alla sostenibilità** e proporgli indifferentemente prodotti con e senza caratteristiche di sostenibilità.

Tassonomia UE: pubblicati chiarimenti della Commissione

Il 6 ottobre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 385, la **comunicazione (2022/C 385/01) della Commissione europea "sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'art. 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili"**.

La comunicazione mira a chiarire il contenuto del Regolamento delegato (UE) 2021/2178 del 6 luglio 2021, che integra il Regolamento (UE) 2020/34/UE (c.d. Regolamento Tassonomia), precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni di carattere non finanziario che le imprese devono pubblicare ai sensi degli artt. 19-bis o 29-bis della Direttiva 2013/34/UE, e le informazioni che devono essere comunicate in merito alle attività economiche ecosostenibili, specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa.

L'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento Tassonomia impone alle imprese soggette all'obbligo di cui agli artt. 19-bis o 29-bis della Direttiva 2013/34/UE di comunicare come e in che misura le loro attività sono associate ad attività economiche ecosostenibili. Il paragrafo 2 del medesimo art. 8 impone alle imprese non finanziarie di comunicare la quota del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle spese operative («indicatori fondamentali di prestazione» o «KPI») delle loro attività relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili. Non vengono invece specificati gli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese finanziarie, ossia enti creditizi, gestori di attività finanziarie, imprese di investimento e imprese di assicurazione e di riassicurazione.

La Comunicazione mira a rispondere ad una serie di questioni interpretative che la disciplina pone, con la precisazione che *"le domande frequenti ivi raccolte chiariscono le disposizioni già contenute nella normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da tale normativa né introdurre requisiti aggiuntivi per le autorità competenti e gli operatori interessati. Esse mirano unicamente ad assistere le imprese finanziarie e non finanziarie nell'attuazione delle disposizioni giuridiche pertinenti. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autorevole del diritto dell'Unione"*.



Si tratta, in concreto, delle risposte a 33 domande frequenti, di cui 7 di carattere generale, 11 per imprese non finanziarie, 8 per imprese finanziarie, 4 relative al mercato del debito e 1 sul rapporto con gli altri Regolamenti europei.

La Commissione ha così integrato l'art. 8 del Regolamento Tassonomia con la specificazione degli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese finanziarie e con ulteriori specificazioni in merito al contenuto e alla presentazione delle informazioni da parte di tutte le imprese e la metodologia da rispettare per tale informativa al fine di assicurare un'applicazione uniforme degli obblighi di informativa.

Ulteriori indicazioni sull'applicazione del principio 'Do No Significant Harm' (DNSH)

L'erogazione di contributi finanziari europei nell'ambito del PNRR è condizionata al rispetto del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" ('Do No Significant Harm' o 'DNSH') ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Si tratta di un principio generale, rispetto al quale la normativa europea non fornisce indicazioni specifiche.

In tale contesto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato una guida operativa, che è stata di recente aggiornata per effetto della circolare della Ragioneria di Stato n. 33 del 13 ottobre 2022.

Al riguardo, è stato precisato che il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (c.d. C.A.M.) di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrebbe costituire un elemento di prova della conformità al principio DNSH degli investimenti in c.d. 'Regime 2', ossia quelli che, pur non potendo produrre una mitigazione dei cambiamenti climatici, escludono impatti negativi sull'ambiente.

È stata inoltre modificata la 'mappatura di correlazione' tra i singoli investimenti del PNRR e le Schede Tecniche, allegate alla Guida, contenenti le indicazioni operative e normative circa i vincoli DNSH applicabili a ciascuna categoria di attività, oltre ad essere state introdotte nuove Schede Tecniche.

Con specifico riguardo alle Schede Tecniche n. 6 'Servizi informatici di *hosting e cloud*' e n. 8 '*Data center*', è stato poi specificato che costituisce requisito trasversale ai fini della dimostrazione del rispetto del principio la disponibilità, da parte dell'offerente, di un sistema di gestione ambientale la cui conformità alla norma UNI EN ISO 14001 o al Regolamento UE n. 1221/2009 (EMAS) sia stata certificata da un organismo accreditato.

Parità di genere: le nuove linee guida della pubblica amministrazione

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità, il 7 ottobre 2022, ha adottato le **linee guida sulla "parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni"**, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e che reca ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ('PNRR').

Le linee guida si prefiggono di declinare gli obiettivi prioritari che le amministrazioni devono perseguire nell'individuazione delle misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, collocandoli nel contesto dei principi dell'Unione europea e del quadro ordinamentale nazionale, normativo e programmatico.

Con le linee guida si sono voluti offrire alle amministrazioni centrali e territoriali **spunti pratici e strumenti** da poter mettere in campo nelle diverse situazioni. L'impianto del documento è volutamente aperto e modulabile sulla base delle differenti realtà e contesti in cui la questione va affrontata. Si è adottato un approccio di metodo piuttosto che di soluzione, in modo che ogni amministrazione possa introdurre autonomamente nel proprio contesto misure e strumenti credibili, efficaci e percorribili.

Il cuore delle indicazioni contenute nelle linee guida è costituito da una **checklist** cui le amministrazioni sono chiamate ad ispirare le proprie scelte rispetto agli strumenti operativi per la gestione del capitale umano.

Le linee guida intervengono anche sul piano della **cultura organizzativa**, prevedendo ad esempio che l'amministrazione si organizzi per svolgere riunioni non oltre un certo orario, più facilmente confliggente con la necessità di gestire carichi familiari, e che si adotti comunque una modalità di svolgimento ibrida, offrendo la possibilità di collegarsi in videoconferenza anche nei casi in cui le riunioni siano organizzate in presenza.

Vengono fornite indicazioni anche per la misurazione del fenomeno e per assicurare l'**accountability** dell'amministrazione sulle politiche di genere.

Hanno contribuito a questo numero:

Emanuela Bollati

Lorenzo Curvo

Manfredi Ferrari

Giuditta Garattini

Silvano Geusa

Vittoria Ghisoni

Maria Paola Ingletto

Lorenzo Labruna

Veronica Nobili

Chiara Peja

Andrea Peruzzo

Baldassare Puccio

Ludovica Puccioni

Antonio Rosato

Marco Valdes

Valerio Zanardo

Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
Tel. 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.